



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Determinazione n. 333 del 28.12.2016 (N. settoriale 38)

Settore: SETTORE FINANZIARIO

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE DAL 2° TRIM. 2015 AL 4° TRIM. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 19/05/2016 di approvazione del bilancio di previsione anno 2016;

VISTA la delibera di G.C. n. 30 del 17/06/2016 di approvazione del P.R.O.;

PREMESSO che:

1. l'art. 10 del D.L. 90/2014 ha abrogato l'art. 41 comma 4 della legge 312/1980 dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito con decorrenza dal 25/06/2014;
2. il D.L. 90/2014 si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto escludendo Stato e Segretari Comunali da ogni compenso relativo ai diritti di rogito;
3. la legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 ha ripristinato, con regole diverse, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza 19/08/2014, con la conseguenza che i diritti di rogito relativi al periodo dal 25/06/2014 al 18/08/2014 devono essere incamerati al 100% dal Comune;
4. a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono essere ripartiti in base al disposto del comma 2-bis art. 10 L 114/2014 che recita: Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30 comma 2 L. 734/1973 come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai n. 1,2,3,4,5 tabella O, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.

CONSIDERATO CHE in ordine alla norma sopra citata si configurano due orientamenti: uno espresso dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 21 del 04/06/2015 secondo cui "i

diritti di rogito competono solo ai Segretari di fascia C”, l’altro, di matrice giurisprudenziale (da ultime diverse sentenze del giudice del lavoro Tribunale di Milano n. 1539/2016 – n. 2561/2016; di Taranto n. 3269/2016; DI Busto Arsizio n. 307/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai segretari delle fasce A,B,C operanti nei Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale dirigente;

RITENUTO tale 2° orientamento più rispondente al dettato normativo, fermo restando che ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell’articolo in questione, quest’ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti finalizzati alla restituzione, da parte del Segretario Comunale al Comune, delle somme da quest’ultimo corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

RITENUTO pertanto di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Ziano Piacentino nel periodo dal 2° trim. 2015 al 4° trim. 2016 al segretario comunale dr. Giovanni De Feo nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all’erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

VERIFICATO che nel Comune di Ziano P.no non è impiegato personale con qualifica dirigenziale e che l’importo dei diritti di tutti i Comuni in convenzione non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario;

DATO ATTO che nel corso del periodo *2° Trimestre 2015 – 4° Trimestre 2016* sono stati riscossi diritti di rogito per complessive **€. 2.114,22;**

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e la narrativa quale parte integrante del dispositivo;

2) di prendere atto che nel periodo *2° Trimestre 2015 – 4° Trimestre 2016* sono stati riscossi diritti di rogito per complessive **€. 2.114,22 (lorde di Irap 8,5% e contributi previdenziali 23,8%);**

3) di procedere alla liquidazione delle somme corrispondenti al periodo *2° Trimestre 2015 – 4° Trimestre 2016* al Segretario Comunale dr. De Feo per **€. 1.598,05** precisando che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell’articolo in questione, quest’ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti finalizzati alla restituzione, da parte del Segretario Comunale al Comune, delle somme dal Comune corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale (come anche indicato dal Dr. De Feo nella richiesta di liquidazione dei diritti di rogito inviata al Comune Prot. 3506 del 14/11/2016);

4) di impegnare a tal fine come di seguito:

01021 – quota diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	€ 1.598,05
01021 – oneri riflessi	€ 380,34
01021 – irap	€ 135,83

5) di dare atto che avverso il presente è ammesso ricorso al competente TAR dell’Emilia Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIAN PAOLO GALLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'intervento

Addì 28.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gian Paolo Galli

Determinazione n. 333 del 28.12.2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio Informatico del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 28/12/2016

Per **IL MESSO COMUNALE**
Gian Paolo Galli
